

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

N. 77/08

così composto:

Avv. Luca Fiormonte	Vice Presidente relatore
Dott. Luca Amato	Componente giuridico ordinario
Avv. Silvia Chiappalupi	Componente giuridico ordinario
Avv. Luigi Di Maio	Componente giuridico ordinario
Avv. Prof. Luca Marafioti	Componente giuridico ordinario
Dott. Antonio Marra	Componente giuridico ordinario
Prof. Marcello Chiarotti	Componente tecnico non votante
Prof. Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante

DECISIONE

sul provvedimento di deferimento disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI del 11/11/2008 nei confronti dell'atleta Emanuele Sella nato a Vicenza il 9/1/1981

~~~~~

A seguito di controllo antidoping fuori competizione disposto dall'Unione Ciclistica Internazionale in data 23/7/2008 in località Mussolente, il ciclista Emanuele Sella nato a Vicenza il 9/1/1981, tesserato con la CSF Gruppo Navigare affiliata alla FCI, veniva riscontrato positivo per presenza di eritropoietina ricombinante di tipo Mircera, con analisi effettuate dal laboratorio antidoping di Chatenay Malabry, codice campione 2314406.

In virtù dell'acquisizione da parte dell'Ufficio della Procura Antidoping della documentazione scaturente dal predetto controllo, ed a seguito di richiesta dell'UPA, questo Collegio in data 7/8/2008 sospendeva il Sella per giorni trenta, prolungando successivamente la predetta sospensione.

Il sig. Sella veniva convocato presso gli uffici della stessa UPA, ove, in data 8/8/2008, ammetteva di essersi iniettato personalmente una fiala di Mircera mediante iniezione sottocutanea nella zona ventrale. Ciò era avvenuto in data 13/7/2008 e, continua il Sella nell'interrogatorio, era stato dettato dal fatto che il ciclista aveva saputo che la sostanza chiamata Cera aveva la caratteristica di non poter essere rilevata alle analisi delle urine. Il Sella precisava che detta sostanza gli era stata fornita dal compagno di squadra Matteo Priamo, il quale gli disse che il suo preparatore atletico che operava nell'area della provincia di Mantova gli aveva confermato gli effetti di aiuto per i ciclisti, nonché la particolarità che la sostanza non venisse rilevata ai controlli antidoping.

Pertanto, il Sella riferì di aver incaricato il Priamo affinché gli rimediasse la sostanza de qua, cosa che avvenne regolarmente il 13/7/2008 a fronte del pagamento della somma di Euro 700,00.

Il 9/9/2008 l'UPA ascoltava, quindi, il ciclista Matteo Priamo, il quale negava recisamente di aver procurato e consegnato la Cera, od altre sostanze, al Sella e di non aver mai parlato di sostanze dopanti.

Conseguentemente l'UPA in data 13/10/2008 procedeva al confronto tra i due ciclisti, i quali rimanevano fermi nelle proprie dichiarazioni.

In data 30/10/2008 l'UPA riceveva dalla Procura della Repubblica di Padova copia degli atti del procedimento penale pendente nei confronti dei due ciclisti in questione, ove si evidenziava un atteggiamento ampiamente collaborativo del Sella nel ricostruire con dettagli e riscontri l'acquisto del farmaco Cera dal compagno di squadra Priamo.

Il sig. Sella presentava all'UPA memoria difensiva del 4/11/2008, ove rilevava la totale collaborazione del Sella sia in sede di procedimento disciplinare sportivo che presso la Procura di Padova e chiedeva che la richiesta dell'UPA fosse ridotta nel massimo possibile.

Con provvedimento dell'11/11/2008, procedimento n. 77/08, l'UPA deferiva il sig. Sella davanti a questo Collegio Giudicante, chiedendo, ai sensi dell'articolo 10.2 del Regolamento Antidoping nonché dell'articolo 10.5.3 del Codice WADA, l'applicazione della sanzione della squalifica da qualsiasi attività agonistica per anni uno.

L'UPA giustificava la riduzione ad un anno della sanzione, sul presupposto della elevatissima collaborazione tenuta dal Sella fin dal primo interrogatorio. Inoltre, in ordine alle dichiarazioni effettuate dal Priamo, precisava la loro totale inattendibilità, in quanto sia il modulo di reperibilità Adams prodotto dallo stesso Priamo e sia la dichiarazione resa dal compagno di squadra Dall'Antonia, non confermavano che il Priamo fosse rimasto sempre nei luoghi da lui indicati, in particolare del giorno 30/6/2008 data che secondo il Sostituto Procuratore di Padova coincideva con il giorno in cui avvenne la consegna del prodotto dopante dal Priamo al Sella.

L'atleta non presentava memoria.

All'udienza del 1/12/2008, il Collegio, udita la relazione del Vice-Presidente relatore e sentite le parti ha deliberato come da dispositivo, successivamente comunicato alle parti.

~ ~ ~ ~ ~

La richiesta della Procura, di applicazione della sanzione della squalifica deve trovare accoglimento essendo fondata.

In primis, rileviamo come vi sia stata esplicita ammissione da parte del Sella di aver usato sostanze dopanti e, in particolare, di quelle riscontrate nel proprio corpo dopo il controllo antidoping.

La confessione dell'atleta configura, quindi, l'applicazione del massimo della sanzione prevista di due anni.

Questo Collegio deve statuire in ordine alla possibilità di applicazione della diminuzione della squalifica, così come espressamente previsto dal codice Wada.

Orbene, ritiene il Tribunale che il comportamento del sig. Sella rappresenti il primo esempio di fattiva collaborazione così come la ratio del codice Wada prevede.

Infatti: a) il Sella ha ammesso da subito la propria colpevolezza, rinunciando alle controanalisi e, quindi, collaborando alla speditezza del procedimento; b) ha indicato con precisione modi e tempi dell'assunzione della sostanza vietata; c) ha indicato come, perché e quando decise di assumere la sostanza dopante Mircera; d) ha indicato la persona che gli ha materialmente fornito la sostanza dopante ed anche la persona ove presumibilmente si riforniva il ciclista Priamo; e) ha collaborato finanche con gli inquirenti nel procedimento penale, tanto è vero che il Procuratore di Padova ha per iscritto confermato la predetta fattiva collaborazione.

Circa le dichiarazioni rese dal Priamo, questo Collegio condivide totalmente le conclusioni della Procura in ordine alla inattendibilità delle stesse e, in particolare, della loro contraddittorietà sulla ricostruzione del giorno (30/6/2008) in cui fu effettuata la consegna del prodotto dal Priamo al Sella.

In conclusione, pur nella consapevolezza di questo Collegio della gravità della sostanza dopante usata dal Sella, il Tribunale non può sottacere l'ampia e fattiva collaborazione prestata dal Sella ed applicare la normativa vigente. Appare, quindi, sanzionare l'atleta con la inibizione per anni uno, con termine della squalifica al 18 agosto 2009 in considerazione delle sospensioni irrogate terminate alla data del 19/11/2008).

*Per questi motivi*

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del ciclista di livello internazionale Emanuele Sella, visti gli artt. 10.2 e 10.5.3 del Regolamento Antidoping, rilevato l'illecito commesso dall'atleta ed acclarata, altresì, la sua fattiva collaborazione, infligge all'atleta la sanzione della squalifica per anni 1 (uno) con termine al 18/08/2009.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla F.C.I., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla WADA.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma lì 1 dicembre 2008

**IL VICE PRESIDENTE ESTENSORE**  
**Avv. Luca Fiormente**